

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1703

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023

Presentato il 9 febbraio 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

1. Finalità e procedura di stipulazione dell'Accordo

L'Accordo tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore

(RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'iscrizione al RUNTS, secondo l'ordinamento italiano, costituisce infatti presupposto necessario per la fruizione dei benefici previsti dal citato codice del Terzo settore.

La proposta di un Accordo finalizzato a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di iscriversi al RUNTS è stata presentata dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il testo da esso proposto è stato modificato per recepire le osservazioni delle competenti amministrazioni italiane. Sul testo risultante da tali modifiche e osservazioni è stato acquisito, tramite l'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta in Italia, l'assenso dello stesso Ordine.

2. *Illustrazione dell'Accordo*

Il testo si compone di un preambolo e di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il C.I.S.O.M. medesimo adotti un regolamento che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.

L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.

L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole o, subordinatamente, in via diplomatica.

L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta è finalizzato a consentire al Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale italiano del Terzo Settore (RUNTS).

Aspetti finanziari

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. L'Accordo, infatti, ha il precipuo scopo di consentire l'iscrizione al Registro unico nazionale italiano del Terzo Settore all'ente di diritto melitense denominato Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.). Ne consegue che, dalla mera iscrizione dell'ente di diritto pubblico melitense al RUNTS, non si determinano nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario per le Parti.

L'art. 2, in particolare, stabilisce che l'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti, né l'Accordo deve essere interpretato come un impegno di spesa per le Parti.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.

02/02/2024



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Con riferimento agli aspetti tecnico-normativi l'Accordo in questione non incide sulle leggi e i regolamenti nazionali in vigore. L'Accordo in questione non presenta inoltre profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea e con altri obblighi internazionali.

PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La Proposta di Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) è finalizzata a consentire al Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale italiano del Terzo Settore (RUNTS).

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo si inserisce nel contesto delle proficue relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta. A tal riguardo, l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012, ratificato in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica ed entrato in vigore in data 11 ottobre 2012, all'articolo 8 prevede che l'Italia riconosce la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM.

Tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il C.I.S.O.M. opera in Italia per attività di interesse generale per conto del Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolare, il C.I.S.O.M. opera in virtù sia dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatto a Roma il 28 gennaio 1991, sia dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare, fatto a Roma il 29 settembre 2020.

Considerato lo svolgimento di attività di interesse generale in Italia da parte del C.I.S.O.M., acquista rilevanza la recente riforma del cd. Terzo Settore. A tal riguardo, il Codice del Terzo settore italiano (D. Lsg. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii.) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. In particolare, in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo settore italiano, è stato

istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Secondo l'Accordo in oggetto, l'iscrizione di diritto al Registro unico nazionale italiano del Terzo settore avverrebbe, su domanda del C.I.S.O.M., tramite il deposito presso il summenzionato registro di un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che recepisce le norme del Codice del Terzo settore italiano. L'inserimento del C.I.S.O.M. nel RUNTS comporterebbe l'applicazione all'ente di diritto pubblico melitense del Codice del Terzo settore italiano, come dettagliato nell'art. 1 dell'Accordo in oggetto. In tal modo, il C.I.S.O.M. potrebbe operare nel territorio della Repubblica Italiana le attività di interesse generale in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore italiano, nonché alla normativa italiana che ne disciplina l'esercizio. In particolare, l'iscrizione al RUNTS costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore italiano.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'accordo in esame non incide sulle norme di rango costituzionale. In merito alle norme secondarie, esso prevede che il C.I.S.O.M., ente di diritto pubblico melitense, sia iscritto di diritto, su domanda, al RUNTS. Tuttavia, l'Accordo prevede che le norme del Codice del Terzo settore italiano siano in parte non applicate al C.I.S.O.M., come dettagliato nell'articolo 1 dell'Accordo, al fine di preservare la peculiarità dell'ente melitense.

In deroga all'articolo 3 del Codice del Terzo settore italiano, con l'iscrizione del C.I.S.O.M. al RUNTS, non si applicano al C.I.S.O.M. le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, comma 3, 22, 26, commi 1-5 e 7-8, 29, 30, 31 e 90 del Codice del Terzo settore italiano.

In particolare, si evidenzia che in deroga all'articolo 22 del Codice del Terzo settore italiano, iscrivendosi nel RUNTS, il C.I.S.O.M. mantiene il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico melitense.

Infine, si stabilisce che eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'articolo 1 dell'Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di procedure di infrazione relative ad analogo oggetto.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le norme internazionali in materia di status delle Organizzazioni Internazionali e del trattamento del loro personale.

4. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazione e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

- 8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 30.10.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA,
DETTO SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA – SMOM

Il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta (di seguito, anche SMOM), di seguito denominati le “Parti”,

Premesso che:

- le relazioni bilaterali tra la Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta sono regolate dall’Accordo concernente l’aggiornamento dello Scambio di Note dell’11 gennaio del 1960 per la regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali, con Protocollo attuativo dell’art. 5, fatto in Roma il 17 maggio 2012 (d’ora innanzi Protocollo attuativo);
- la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta intrattengono relazioni diplomatiche fin dal 1956 e dal 1980 a livello di Ambasciate (d.P.R. 15 dicembre 1980 n. 1055), con applicazione della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, richiamata dal Protocollo attuativo;
- la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta intrattengono proficue relazioni a livello governativo e a questo fine si scambiano con regolarità visite ufficiali al più alto livello;
- il Sovrano Militare Ordine di Malta svolge la sua meritoria opera a favore delle fasce più deboli della popolazione in numerosi Paesi ed intrattiene relazioni diplomatiche con 113 Stati;
- l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012 ratificato in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica ed entrato in vigore in data 11 ottobre 2012, all’articolo 8 prevede che l’Italia riconosce la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all’ordinamento giuridico dello stesso SMOM;
- il Sovrano Militare Ordine di Malta opera anche in Italia in favore della popolazione italiana per le attività di interesse generale, parallelamente a quanto previsto dall’ articolo 5 del Codice del Terzo settore italiano (d.lgt. 3 luglio 2017, n.117) tramite il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (di seguito, C.I.S.O.M.), ente di diritto pubblico melitense di tipo fondativo;
- in particolare il C.I.S.O.M. opera in virtù sia dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all’attività dell’uomo, fatto a Roma il 28 gennaio 1991, sia dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare, fatto a Roma il 29 settembre 2020;
- la Repubblica Italiana riafferma l’alto valore delle attività di interesse generale svolte dal Sovrano Militare Ordine di Malta anche in favore della popolazione italiana e quindi, nell’interesse della popolazione stessa, conclude accordi volti a favorire la collaborazione in detto campo;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore italiano

1. Il C.I.S.O.M. è iscritto di diritto, su domanda, nel Registro unico nazionale italiano del Terzo settore.
2. A tal fine, il C.I.S.O.M. adotta un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente, recepisce le norme del Codice del Terzo settore italiano ed è depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, RUNTS). Il regolamento, in coerenza con lo statuto del C.I.S.O.M., individua le attività di cui agli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo settore italiano da assoggettare alle norme del Codice medesimo e ne disciplina la gestione. Per lo svolgimento di tali attività, il regolamento medesimo deve individuare il patrimonio destinato e le fonti di finanziamento; con riferimento ad esse devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore italiano. Qualora il patrimonio destinato indicato nel regolamento sia costituito da denaro o da beni diversi dal denaro conferiti dal Sovrano Militare Ordine di Malta, l'articolo 9 del Codice del Terzo settore italiano si applica limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui il C.I.S.O.M. è stato iscritto nel RUNTS.
3. Non si applicano al C.I.S.O.M. le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, comma 3, 22, 26, commi 1-5 e 7-8, 29, 30, 31 e 90 del Codice del Terzo settore italiano.
4. Il C.I.S.O.M., iscrivendosi nel RUNTS, mantiene il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico melitense.

Art. 2

Assenza di oneri di spesa

Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.

Art. 3

Controversie

Le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. Se le divergenze permangono, esse saranno regolate sul piano diplomatico.

Art. 4**Diritto applicabile**

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.


Art. 5**Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. L'Accordo emendativo entrerà in vigore secondo le stesse procedure stabilite dal Paragrafo 1 del presente articolo.
3. Eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'Articolo 1 del presente Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Roma il 23 ottobre 2023 in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Sovrano Militare Ordine di Malta



PAGINA BIANCA



19PDL0077350